



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

Allegato al DECRETO N. 1534/DecA/32 DEL 30/06/2016

Oggetto: **Legge Regionale 14 settembre 2015, n.24 “*Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 39 del 1956 in materia di vigilanza e sanzioni.*” – Approvazione procedure operative.**

PREMESSA

La L.R. 14 settembre 2015, n. 24 recante “*Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 39 del 1956 in materia di vigilanza e sanzioni*”, modificando ed integrando la L.R. n. 39/1956 ed in particolare aggiungendo l'art. 7bis “*Vigilanza e sanzioni*”, al comma 4 ha stabilito che all'irrogazione delle sanzioni amministrative elevate a favore di chiunque peschi in acque concesse per l'esercizio della pesca riservata senza il consenso del concessionario, provveda l'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma agro-pastorale.

All'art. 1, 1° comma viene fissato il minimo e il massimo edittale delle sanzioni amministrative pecuniarie per le diverse fattispecie sanzionabili:

“*[omissis] 1. Fatte salve le sanzioni penali previste dalla normativa statale, chiunque peschi in acque concesse per l'esercizio della pesca riservata senza il consenso del concessionario è soggetto al pagamento delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:*

a) da euro 100 a euro 300 fino a 5 kg di pescato;

b) da euro 500 a euro 800 qualora il pescato sia superiore ai 5 kg e fino a 50 kg di pescato;

c) da euro 1.000 a euro 3.000 qualora il pescato sia superiore ai 50 kg.....”

Il 6° comma rimanda alle disposizioni del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689:

“*[omissis] 6. Alla violazione di cui al presente articolo si applicano le disposizioni del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).....”*

PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA

L'art. 16 della L. 689/1981 stabilisce che “*E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione*”.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

L.R. 24/2015 art. 1	Misura di cui all'art. 16 della L. 689/1981	Massimo edittale	Importo misura ridotta
a) da euro 100 a euro 300 fino a 5 kg di pescato	1/3 del massimo edittale	€ 300,00	€ 100,00
b) da euro 500 a euro 800 qualora il pescato sia superiore ai 5 kg e fino a 50 kg di pescato	1/3 del massimo edittale	€ 800,00	€ 266,67
c) da euro 1.000 a euro 3.000 qualora il pescato sia superiore ai 50 kg	1/3 del massimo edittale	€ 3.000,00	€ 1.000,00

ORDINANZA DI INGIUNZIONE E PAGAMENTO

Nel caso non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, l'art. 18 della L. 689/81 stabilisce che “ *[omissis] L'autorità competente, [omissis] se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese,.....*”.

L'art. 11 della L. 689/1981, recante “*Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie*” della succitata L. n. 689/1981, stabilisce che “*Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.*”.

SPECIFICAZIONE DEI CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

Ai fini della determinazione della sanzione in caso di adozione dell'ordinanza ingiunzione, nel caso in cui sia accertato che trattasi di 1° infrazione definitivamente accertata commessa negli ultimi 3 anni, oltre al pagamento delle spese di notifica, verrà ingiunto il pagamento del doppio della misura ridotta:

L.R. 24/2015 art. 1	Misura Ridotta (a)	Incremento		Sanzione rideterminata (a+c)
		% (b)	Importo (c = a*b)	
a) da euro 100 a euro 300 fino a 5 kg di pescato	€ 100,00	100%	€ 100,00	€ 200,00+spese
b) da euro 500 a euro 800 qualora il pescato sia superiore ai 5 kg e fino a 50	€ 266,67	100%	€ 266,67	€ 533,33+spese



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

kg di pescato				
c) da euro 1.000 a euro 3.000 qualora il pescato sia superiore ai 50 kg	€ 1.000,00	100%	€ 1.000,00	€ 2.000,00+spese

Se risulta accertato, come sopra specificato, che non si tratta di prima infrazione, e precisamente se con riferimento agli ultimi 3 anni, si tratta di:

- 1) 2° illecito commesso, verrà ingiunto il pagamento dell'80% del massimo edittale, oltre le spese di notifica
- 2) 3° illecito commesso, verrà ingiunto il pagamento del 90% del massimo edittale, oltre le spese di notifica
- 3) 4° o più illeciti commessi verrà ingiunto il pagamento dell'100% del massimo edittale, oltre le spese di notifica:

L.R. 24/2015 art. 1	Massimo edittale	2° illecito commesso negli ultimi 3 anni		3° illecito commesso negli ultimi 3 anni		4° o più illeciti commessi negli ultimi 3 anni	
	(a)	(80% di a)		(90% di a)		(100% di a)	
a) da euro 100 a euro 300 fino a 5 kg di pescato	€ 300,00	80%	€ 240,00	90%	€ 270,00	100%	€ 300,00
b) da euro 500 a euro 800 qualora il pescato sia superiore ai 5 kg e fino a 50 kg di pescato	€ 800,00	80%	€ 640,00	90%	€ 720,00	100%	€ 800,00
c) da euro 1.000 a euro 3.000 qualora il pescato sia superiore ai 50 kg	€ 3.000,00	80%	€ 2.400,00	90%	€ 2.700,00	100%	€ 3.000,00

Qualora i soggetti sanzionati dichiarino, con riferimento all'ultimo periodo di imposta, di essere esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi per limite di reddito, verrà applicata una riduzione del 20% della sanzione ingiunta e determinata secondo quanto sopra indicato.

Ai sensi dell'art. 71 e ss. del D.P.R. 445/2000, l'Amministrazione Regionale è tenuta a controllare il contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e degli atti di notorietà (pertanto anche le dichiarazioni in merito alle condizioni reddituali), verificando la veridicità dei dati e delle situazioni dichiarate. Tale verifica potrà essere effettuata mediante specifica richiesta all'Agenzia dell'Entrate o, ove possibile, mediante l'accesso a sistemi informativi appositamente messi a disposizione dalle autorità competenti.